




**ORDINE DEGLI ARCHITETTI**  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA SPEZIA

Via Manzoni n° 50 - 19121 LA SPEZIA – Telefono 0187-730359 - Fax 0187-257559

# **REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

Approvato con delibera di Consiglio n. 19 del 27 aprile 2021



**L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia della Spezia** (di seguito *OAPPC-SP*)

**VISTA** la Legge 24 giugno 1923, n. 1395, recante Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti;

**VISTO** il Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, recante disciplina della professione di architetto e ordinamento degli Ordini e del Consiglio Nazionale della professione;

**VISTO** il Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante ordinamento dei consigli degli Ordini e dei Collegi e dei Consigli nazionali professionali;

**VISTO** il D.M. 1 ottobre 1948, regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli architetti/ingegneri;

**VISTO** il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

**VISTO** il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali;

**CONSIDERATO** che tutte le norme sopra individuate relative alla professione rimarranno comunque valide ed efficaci, dal momento in cui verranno inserite in un testo unico di riordino ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto- Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

**VISTO** il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali;

**CONSIDERATO** altresì che


- in base agli artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 68 del 5 marzo 1986, l'*OAPPC-SP* è ivi individuato per le sole regole sulla composizione dei comparti per la contrattazione collettiva, non sussistendo altro richiamo normativo che possa far ricomprendere il C.N.A.P.P.C. nella nozione di "Pubblica Amministrazione", codificata all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

- in base all'art. 2, commi 2 e 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, l'*OAPPC-SP* si adegua, tenendo conto delle relative peculiarità, ai soli principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dei principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non è gravante sulla finanza pubblica;

- in base al Regolamento CE n. 2223/1996 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, che distingue le unità operanti nel sistema economico degli Stati membri in distinti settori, le "organizzazioni professionali o di categoria" sono inserite non nel settore delle pubbliche amministrazioni, ma nel settore delle "Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie", comprensivo degli "organismi senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica al servizio delle famiglie, che sono produttori privati di altri beni e servizi non destinabili alla vendita" (par. 2.88);

- a seguito delle recenti pronunce della Corte di Giustizia Europea n. C- 526/11 del 12 Settembre 2013 che, sulla base della normativa europea, considera gli Ordini professionali non soggetti alla normativa dettata dal Codice degli Appalti Pubblici per gli Enti Pubblici per il fatto di essere finanziati non dallo Stato bensì solo da contributi degli iscritti, della Corte di Cassazione n. 21226 del 14 Ottobre 2011, che ha escluso che gli Ordini siano soggetti al controllo di gestione della Corte dei Conti, e delle Sentenze n. 199 del 12 Giugno 2013 e 326 del 19 settembre 2013 della Sezione Giurisdizionale del Veneto della Corte dei Conti che hanno ritenuto che gli Ordini non sono soggetti al controllo contabile della Corte dei Conti, il Consiglio Nazionale, pur dovendo osservare nella conclusione dei contratti e nella scelta dei contraenti procedure trasparenti, non è soggetto alla normativa prevista per gli Enti Pubblici in generale dal Codice degli Appalti;

**RITENUTA** l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari in ordine all'organizzazione dell'attività negoziale del l'*OAPPC-SP*, nonché in merito agli acquisti necessari per lo svolgimento delle attribuzioni del l'*OAPPC-SP*;



## **ADOTTA**

Il presente regolamento

### **Art. 1**

#### **Disposizioni generali**

1. In relazione alle necessità, alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività negoziale è svolta con l'osservanza dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza.
2. Nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e dei programmi rappresentati nel preventivo finanziario, la determinazione a contrattare, la scelta della forma di contrattazione, le modalità essenziali del contratto e dei capitoli d'onere, sono di competenza dell'OAPPC-SP.
3. Il Presidente, in accordo con il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere e fermo restando l'obbligo di rendiconto di quest'ultimo in sede di consuntivo annuale, è autorizzato a sostenere, senza necessità di approvazione preventiva da parte del Consiglio, le seguenti spese tramite mandato di pagamento, che saranno deliberate nella prima seduta utile del Consiglio:
  - pagamento degli stipendi e delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, si sulle retribuzioni ai dipendenti, sulla base delle busta paga e dei modelli F24 predisposti dal Consulente del Lavoro;
  - pagamento di imposte e tributi;
  - spese di cancelleria, toner, materiali di supporto degli uffici, materiali informatici e similari per un importo non superiore ad euro 500,00 mensili;
  - spese per le utenze (telefono, linee per la trasmissione dati anche via internet, energia elettrica, gas, acqua) in relazione ai contratti in essere, senza limite di spesa;
  - spese per le pulizie dei locali;
  - spese per assicurazioni, senza limite di spesa;
  - altre spese di natura diversa rispetto quelle sopra indicate, per un importo non superiore a Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni singola spesa.

### **Art. 2**


#### **Lavori, servizi e forniture in economia**

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate:
  - mediante amministrazione diretta;
  - mediante procedure di cottimo fiduciario.
2. I lavori, forniture e servizi in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 euro.
3. I lavori eseguibili in economia sono posti in essere secondo la seguente casistica:
  - a. manutenzione o riparazione di opere o impianti in casi di urgenza dovuta ad eventi imprevedibili;
  - b. manutenzione ordinaria di opere o di impianti di importo non superiore a Euro 40.000,00;
  - c. interventi in materia di sicurezza.
4. Per lavori, forniture e servizi in economia il cui importo complessivo di spesa va da Euro 40.000,00 a Euro 200.000,00, l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza e pari trattamento economico, previa consultazione di almeno tre operatori economici, presenti sull'Albo Fornitori del l'OAPPC-SP.
5. Per lavori, forniture e servizi inferiori a Euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto nei confronti di quegli operatori economici presenti sull'Albo Fornitori del l'OAPPC-SP.
6. Per lavori, forniture e servizi superiori a 200.000,00 Euro, si applicano i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici in materia di affidamento e di esecuzione dei contratti e alle norme ivi contenute applicabili, al relativo regolamento di esecuzione e attuazione, alle altre norme amministrative e civili in materia di contratti e, in particolare, di contratti di appalto di lavori, forniture e servizi.

### **Art. 3**

#### **Spese di rappresentanza**

1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sull'esigenza dell'OAPPC-SP di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini



istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione dell'Ente, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività.

2. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal Presidente o dal Consigliere Tesoriere nell'ambito delle rispettive competenze.
3. L'effettuazione delle spese di cui al presente articolo è ratificata dal Consiglio riscontrando la congruità della stessa nel merito dell'attività svolta.

#### **Art. 4**

##### **Scelta dell'affidatario**

1. Per lavori, forniture e servizi in economia il cui importo complessivo di spesa va da Euro 40.000,00 a Euro 200.000,00 l'esame e la scelta delle offerte degli operatori economici presenti sull'Albo Fornitori dell'OAPPC-SP possono essere effettuate dall'OAPPC-SP previa verifica del rispetto delle modalità previste per la presentazione delle offerte e la regolarità della documentazione prodotta; l'apertura delle offerte avviene in seduta pubblica, nel giorno, luogo e ora indicati dal l'OAPPC-SP
2. Quando si fa luogo a procedura comparativa, la scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa.
3. L'esame e la valutazione viene affidata al Direttore o colui che svolge le funzioni di direttore, o a funzionario appositamente individuato; la commissione è costituita da tre componenti, individuati di volta in volta. In ogni caso, l'apertura delle offerte tecniche avviene in seduta pubblica e successivamente la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte avviene in seduta segreta, procedendo all'attribuzione dei punteggi, dei quali viene data lettura nella successiva seduta pubblica.
4. Le operazioni di scelta dell'affidatario devono essere verbalizzate.
5. Il Direttore o funzionario competente ovvero la Commissione ove costituita procede, previa valutazione della congruità dell'offerta, a comunicare le risultanze all'OAPPC-SP affinché venga deliberata, previa delibera consiliare, l'aggiudicazione definitiva.
6. A seguito della delibera dell'OAPPC-SP, il Presidente provvede a sottoscrivere il contratto, mediante scrittura privata, congiuntamente all'affidatario.

#### **Art. 5**

##### **Procedure di pagamento**

1. Al pagamento delle spese in economia si provvede nei termini indicati dal contratto, a decorrere dalla data di verifica della conformità della prestazione, ovvero dalla data di ricevimento della fattura.
2. L'affidatario è tenuto al rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con gli obblighi della tracciabilità relativa ad un conto corrente dedicato; l'OAPPC-SP, in base alle premesse di cui al presente regolamento, non è tenuto a rilasciare codice CIG/CUP.